

*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it*

**TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART 700 E 414 CPC**

La **Prof.ssa Angelica Bontempo**, BNTNLC85S67G377M, nata a Patti il 27.11.1985 ed residente in Messina, via S. Marta n. 268/E, rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa su foglio separato da intendersi allegato al presente atto, dall'Avv. Paolo Giovanni Rotelli, RTLPGV88L26I199M, FAX: 0902923702, PEC: paolorotelli@pec.giuffre.it, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, via Nino Bixio n. 89, ricorrente;

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore*, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina

**E NEI CONFRONTI**

Di tutti i controinteressati in atti.

**PREMESSA**

La prof.ssa Bontempo è iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) in prima fascia per il territorio dell'ex Provincia di Messina ai sensi dell'art. 4, commi 6, 6 *bis* e 6 *ter* della L. 124/1999, avendo prodotto la relativa istanza attraverso apposita procedura informatizzata, disciplinata dall'Ordinanza



## *Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it*

Ministeriale del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 6/5/2022, ha prestato disponibilità per la classe di concorso A015, A028, A050, A066, B019.

In particolare, la deducente, con istanza del 30.07.2023 (v. doc. all. 1), ha indicato le sedi di preferenza per il conferimento di incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, ed è inserita nella prima fascia alla posizione n. 16 della graduatoria con il punteggio di 8 (v. doc. all. 2 e 2a).

In occasione della pubblicazione dei bollettini di assegnazione delle sedi (v. doc. all. 3 e 4) la ricorrente ha verificato di essere stata **scavalcata da aspiranti con posizione inferiore in graduatoria** e di non avere conseguentemente avuto assegnato alcun incarico di supplenza, per quanto riguarda le superiori classi di concorso.

Il Ministero in data 11.09.2023 (v. doc. all. 5) ha fornito riscontro generalizzato precisando come ai sensi dell'art. 12, comma 4, dell'O.M. 112/2022, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo ed al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatta in relazione alle preferenze espresse, sarà considerata rinunciataria, con la conseguente preclusione della partecipazione ai turni di nomina successivi.

Nella specie è verosimilmente accaduto che, nel corso del primo turno di nomina (v. doc. all. 3), l'algoritmo del software utilizzato per attingere dalle graduatorie



## *Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it*

GPS abbia “accoppiato” alla prof.ssa Bontempo la sede MEIS001004 I.S.MISTRETTA MANZONI, che non rientrava tra le preferenze espresse dalla ricorrente; ciò presumiamo in quanto detta sede è stata assegnata ad altra insegnante, collocata in graduatoria addirittura in seconda fascia GPS in relazione alla classe A050 (v. all. 3 pag. 5 penultimo rigo).

Nel secondo turno di nomina (nel quale sarebbero state assegnate le sedi disponibili non assegnate nel turno precedente), la deducente è stata però totalmente esclusa, come può evincersi dal bollettino in cui risulta che aspiranti collocati in posizione deteriore hanno avuto assegnate sedi che rientravano tra le preferenze espresse dalla ricorrente (v. doc. all. 4).

Invero, è stato dato l’incarico al docente Graziano Marco presso l’Istituto Seguenza di Messina, per la classe A050, chiamato addirittura dalla seconda fascia a discapito della ricorrente che nonostante in posizione e fascia superiore non ha ottenuto alcun incarico

L’operato dell’Amministrazione è tuttavia illegittimo ed alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto al conferimento di un incarico di supplenza dalla prima fascia GPS della Provincia di Messina per la classe di concorso A050, con la conseguente attribuzione dell’intero punteggio relativo all’incarico ai fini dell’aggiornamento della graduatoria GPS ed al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illecita condotta, da quantificarsi in somma pari alle retribuzioni non



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it*

percepiti;

Sotto altro profilo, per quanto *infra* si dirà, va evidenziato come la prof.ssa Bontempo abbia stipulato per l.a.s. 2022\_2023 contratto alle dipendenze del Ministero presso l'I.C. di Milazzo con scadenza 30.06.2023 senza aver successivamente svolto altri incarichi di docenza, motivo per cui la competenza territoriale si radica presso codesto Tribunale (v. doc. all. 6)

La domanda della prof.ssa Bontempo dovrà essere accolta per le seguenti motivazioni in

### **DIRITTO**

#### **1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O ILLEGITTIMITA' E/O ILLOGICITA' DELL'OM 112/22**

Per la procedura di conferimento degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2023/2024, il Ministero ha emanato l'ordinanza ministeriale n. 112/2022, adottando (in ugual misura a quanto aveva fatto per l'A.S. 2022/2023) una procedura informatizzata che opera attraverso un algoritmo ed attribuisce le sedi sulla base della posizione in graduatoria dell'aspirante supplente e le indicazioni preferenziali della sede da questi espresse.

Dunque la convocazione è meramente virtuale e l'assegnazione dell'incarico e la successiva accettazione non avvengono contestualmente.

In buona sostanza, il software "incrocia" la posizione in graduatoria con le



## *Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

preferenze espresse, scorrendo l'elenco delle sedi man mano che esse vengono assegnate; qualora la sede non rientri tra le preferenze espresse dall'aspirante cui l'algoritmo l'aveva assegnata, la graduatoria viene scorsa fino alla fine "saltando" l'aspirante in quel turno di nomina.

A questo punto vale la pena soffermarsi ulteriormente sul meccanismo di assegnazione delle sedi disponibili per le supplenze attingendo alla GPS provinciale.

Teoricamente, l'individuazione delle cattedre "scoperte" dovrebbe avvenire entro una certa data, in modo tale da consentire, per mezzo di un unico turno di nomina, la copertura entro l'inizio dell'anno scolastico.

Tuttavia, ed in pratica, l'Amministrazione effettua diversi turni di nomina (1°, 2°, ...) man mano che si rendono "disponibili" ulteriori sedi vacanti.

Coerentemente con la *ratio* sottesa all'istituzione delle graduatorie GPS, il procedimento dovrebbe essere ripetuto *ex novo* per l'eventuale turno successivo di nomina, nel quale ovviamente dovrebbero essere inclusi tutti gli aspiranti in precedenza non "riscontrati" da una conforme scelta della sede.

Ciò che appare ovvio, tuttavia, tale non è evidentemente per l'Amministrazione intimata, che ritiene preclusiva di ulteriori partecipazioni ai successivi turni di nomina la circostanza che l'aspirante non abbia scelto, tra tutte, anche la sede che l'algoritmo le avrebbe assegnato nel turno precedente.



## *Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it*

Secondo l'opinamento del Ministero, in definitiva, ci troveremmo di fronte ad un vero e proprio meccanismo sanzionatorio che obbliga l'aspirante ad accettare il "rischio" di essere assegnato a sedi lontane dal proprio domicilio, pena l'esclusione dalla procedura.

Si tratta allora di verificare se tale *modus operandi* trovi legittimazione nel sostrato normativo.

Per quanto qui ed ora rileva, l'art. 12, comma 3 della citata ordinanza ministeriale prevede che *"attraverso la procedura informatizzata, gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto"*; il successivo comma 4 che *"la mancata presentazione dell'istanza...costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi...da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo. **Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e le classi di concorso/tipologie di posti cui abbia titolo e al proprio turno non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi ed alle classi di concorso/tipologie di posti per cui non abbia espresso preferenza.** Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento"*.

È evidente che la pur infelice tecnica normativa adottata supera agevolmente



## *Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it*

L'apparente contraddizione tra il primo ed il secondo periodo del comma 4 (costituisce rinunzia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi...sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi...per cui non abbia espresso preferenza) e quello (assai criptico) finale (ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento).

Ora a noi pare che un'interpretazione ragionevole della normativa regolamentare, ossequiosa dei principi dettati dalla legislazione vigente *in subiecta materia*, oltre che dei dettami costituzionali, imponga di valorizzare il tenore letterale del primo periodo del comma 4 dell'art. 12 citato, da cui si evince che la mancata indicazione di alcune sedi nella domanda di partecipazione comporta la rinunzia esclusivamente per quelle sedi non indicate.

L'esclusione dall'intera procedura (e dunque dai turni successivi di nomina) non può invece che riguardare l'ipotesi in cui non venga presentata istanza ovvero quella di rinunzia all'incarico già conferito.

La giurisprudenza di merito, con riferimento ad analoga criptica disposizione contenuta nel D.M. 242/2021 (disciplinante il reclutamento per l'A.S. 2021/2022) ha avuto modo di sottolineare come tale interpretazione sia l'unica legittimamente ipotizzabile, dal momento che, diversamente ragionando, tutti gli aspiranti docenti sarebbero indotti, al fine di evitare di essere considerati rinunciatari, ad



## *Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it*

indicare nella domanda tutte le sedi (anche quelle non desiderate) proprio nel tentativo di evitare una esclusione “a sorpresa”, con la conseguenza di rinunciare poi successivamente ove la sede assegnata in concreto risultasse non gradita, con un evidente appesantimento dell’intero sistema di nomine. Inoltre, proprio in considerazione della ratio sottesa alla previsione in esame, deve ritenersi che la sanzione della esclusione dalla procedura può ritenersi giustificata solo per le ipotesi della rinuncia ad una proposta di assunzione ovvero di assenza alla convocazione, in quanto tali condotte sono astrattamente idonee a creare un disservizio nei termini indicati. (Trib. Cosenza, 2/11/2022)

Ma v’è di più: l’esclusione dalla procedura, diversamente opinando, sarebbe il frutto del “caso”, dal momento che il meccanismo sanzionatorio troverebbe applicazione unicamente nell’ipotesi in cui, nel turno di nomina, l’algoritmo assegnasse una sede non selezionata dall’aspirante; e comporterebbe l’ancor più assurda conseguenza di assegnare sedi disponibili (indicate in domanda) ad aspiranti “più fortunati”, ma con punteggio inferiore a quello dell’escluso, come poi è avvenuto nella fattispecie.

Pertanto, non è nota la ragione per cui le sedi non risultino tutte disponibili già al primo turno di nomina, né il meccanismo (tutt’altro che automatico) attraverso cui vengano inserite le nuove sedi nei successivi turni di nomina.

Ci pare dunque di poter affermare che un siffatto sistema affiderebbe alla



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

**“roulette” (nel migliore dei casi) la qualità dell’insegnamento nelle scuole italiane**, prescindendo totalmente dal criterio meritocratico del punteggio in graduatoria, l’unico in grado di soddisfare i principi, costituzionalmente garantiti, di cui agli **artt. 3, 51 e 97 della Costituzione**, oltre che l’interesse generale della collettività a che gli incarichi di insegnamento vengano ricoperti dai migliori.

Ne consegue la necessità che Codesto Giudicante interpreti la normazione secondaria in conformità ai **principi costituzionali e della legislazione vigente** (che **consente una deroga al criterio meritocratico unicamente nelle ipotesi di riserve e precedenze ex L. 104/1992, condizione nella quale peraltro la ricorrente versa**) ovvero ancora disapplichì l’atto amministrativo che preclude l’accertamento del diritto della ricorrente al conferimento dell’incarico (Cass. SS.UU. ord. 17123/2019).

In ordine all’assegnazione dei posti sulla classe di concorso sostegno, l’art. 12 del OM 112/22 stabilisce al punto 7 che *“Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:*

*a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;*

*b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono*



## *Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it*

*inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.*

*8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento **delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.***

*9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione...*

Dal superiore punto 8 emerge la ripartizione delle cattedre disponibile, ed in particolare bisogna esaurire le convocazioni dei docenti in prima fascia e solo successivamente passare alla seconda.

Nel caso di specie, però, non è stato rispettato tale iter e la deducente è stata completamente esclusa dalla possibile ripartizione anche per le sedi dalla stessa espressamente scelta.

Invero sono state assegnate cattedre a persone prive di titolo e inserite nella seconda fascia GPS a discapito della deducente che si trova nella prima fascia.

Alla prof.ssa Bontempo va riconosciuto il diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso A050 presso l'Istituto Scolastico I.C. Seguenza di Messina, inserito tra le sedi scelte (v. pag 3, punto 1 – all. 1), in cui al primo posto la deducente ha inserito tutte le scuole presenti nel comune di Messina, che è stato invece assegnato ad aspirante



## *Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it*

collocato in posizione deteriore in graduatoria, addirittura in seconda fascia, tale Graziano Marco (v. all. 4, pag. 3 rigo 2), previa disapplicazione dei bollettini di nomina dell'ambito provinciale di Messina (ed, ove occorra, dell'O.M. 112/2022), nella parte in cui hanno attribuito tutti gli incarichi indicati a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e collocati in posizione inferiore nella graduatoria GPS.

Da qui in poi, secondo l'assurda idea del Ministero, la docente Bontempo non verrà più chiamata e la scuola, in sfregio a qualsivoglia criterio meritocratico nonché dei principi costituzionali succitati, va alla ricerca di docenti in fasce "inferiori" e con punteggi molto più bassi. In sostanza chi non ha mai prestato servizio, non ha titoli ecc., oggi ha speranza ad essere chiamato per prestare servizio mentre la deducente non ha più alcuna speranza.

Non solo! Nel considerare arbitrariamente rinunciataria la deducente, il Ministero resistente contrasta anche con la disciplina in merito alla rinuncia, laddove considera rinunciatario il docente convocato che non risponde alla convocazione o rifiuta espressamente: nessuna di tali ipotesi si è verificata e nessuna comunicazione è mai pervenuta dal resistente.

L'illegittimità dell'esclusione ha comportato pregiudizi sotto un duplice profilo: alla carriera, non potendosi la ricorrente attribuire il punteggio che sarebbe derivato dall'incarico di supplenza, ed al patrimonio, non percependo lo stipendio



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it*

cui avrebbe avuto diritto ove avesse ottenuto l'incarico, che andranno risarciti.

**1a) SUL PERICULUM IN MORA**

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. "*periculum in mora*", per l'emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre aggiungere l'assorbimento del *fumus boni iuris* sul *periculum*, nel senso che se è conclamata la violazione di una norma di legge non v'è *periculum* che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del *periculum* in mora stesso rispetto al *fumus boni iuris*. Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini dell'assumibilità della misura d'urgenza richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del *fumus boni iuris*, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di *periculum* in mora di minore spessore.

Ad ogni modo, nel caso di specie è evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato al ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il proprio diritto a poter ottenere incarichi.

Invero, la condotta illegittima e illogica del Ministero resistente ha già fatto insorgere il danno laddove ha assegnato cattedre a docenti con punteggio inferiore con la doppia beffa che da un lato la ricorrente non ha potuto ottenere l'incarico per tutto l'anno e conseguente le viene a mancare la retribuzione e la possibilità di fare il punteggio intero (dovendo sperare in chiamate da G.I. per



## *Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it*

brevi supplenze e in posti non di primaria scelta) dall'altro il punteggio viene invece assegnato ai docenti diretti concorrenti della deducente con punteggio inferiore che, quindi, potranno scavalcarla in graduatoria in virtù dell'illegittima condotta avversaria.

Non v'è chi non veda come si sia già configurato e continua a configurarsi un grave e irreparabile pregiudizio con evidente danno alla professionalità non risarcibile per equivalente.

Quanto sin qui sostenuto è stato pienamente condiviso da codesto Tribunale, per una vicenda analoga avvenuta nel precedente anno scolastico, in cui le nomine venivano disciplinate dalla medesima ordinanza 112/2022.

Invero, il Tribunale di Barcellona, con sentenza n. 175/2023 (v. doc. all. 7), ha accolto la domanda su ricorso incoato da questa difesa, riconoscendo l'illegittimità dell'operato ministeriale.

Non solo!

L'orientamento è ormai consolidato dalla giurisprudenza di merito; ad esempio il Tribunale di Cagliari, che ha già avuto modo di affrontare la tematica e riconosciuto, con ordinanza del 07.12.2022, il diritto della ricorrente ad essere assegnata fino al termine delle attività didattiche in una delle scuole scelte e assegnate a docenti con punteggio inferiore (v. doc. all. 8).

Anche il Tribunale di Velletri, con provvedimento n. 5211 del 07.12.2022, ha



## *Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it*

riconosciuto l'illegittimità dell'algoritmo per non aver considerato il punteggio come elemento essenziale!

Il Tribunale di Velletri ha inoltre accolto la tesi affermando che *“quanto al periculum l'attesa della definizione di un ordinario giudizio determinerebbe un evidente danno alla professionalità, derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, verrà via via aumentando il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano conseguito”*.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Tribunale del Lavoro di Velletri ha riconosciuto il diritto del docente all'assegnazione di uno degli incarichi, al 30 giugno o al 31 di agosto 2023, illegittimamente attribuito dal Ministero a docenti con punteggio inferiore nei bollettini pubblicati all'inizio dell'anno scolastico.

Sotto tale profilo numerose pronunce hanno statuito, in casi analoghi, l'accoglimento della domanda cautelare in virtù del danno alla professionalità non risarcibile per equivalente su ricorsi introitati da questa difesa (*ex multis* v. doc. all. 9 - 10).

### **CIO' PREMESSO**

La prof.ssa Bontempo, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, con quest'atto



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it*

### CHIEDE

che il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettate, voglia accogliere le seguenti principali domande e

### CONCLUSIONI

- 1) in via cautelare ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al conferimento di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche dalla prima fascia della graduatoria GPS dell'ambito provinciale di Messina per la classe A050 ed assegnarla, previa disapplicazione dei relativi bollettini di nomina, un Istituto scelto dalla deducente con istanza del 30.07.2023 e assegnato a docenti con posizione inferiore;
- 2) nel merito e per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illecita condotta dell'Amministrazione intimata, da quantificarsi nelle retribuzioni non percepite ai sensi del vigente CCNL, con interessi di legge fino al soddisfo;
- 3) condannare altresì il Ministero a riconoscere alla ricorrente l'intero punteggio relativo all'incarico non attribuito, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, o, in subordine, condannarlo a risarcire il danno da perdita di chance, da liquidarsi equitativamente;
- 4)



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it*

4) con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI  
NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.**

VISTO il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c.;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la richiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

**CIO' VISTO E RITENUTO**

Parte ricorrente

**CHIEDE**

All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR al quale richiedere la pubblicazione degli atti.



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it*

Si dichiara che il presente ricorso ha valore indeterminabile ma la ricorrente, unitamente al proprio nucleo familiare, dispone di un reddito inferiore a quello previsto per legge ed è esonerata dal versamento del c.u. come da allegata dichiarazione (v. doc. all. 11)

Si allegano gli atti ed i documenti indicati e numerati in premessa.

Messina, 14.09.2023

Avv. Paolo Giovanni Rotelli

